



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

Le **spese, sostenute** per gli **addetti all'assistenza personale**, sono **detrattabili** solo nei **casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

In particolare, sono considerate non autosufficienti, come indicato anche all'interno delle istruzioni ministeriali collegate al modello 730/2024, oltre alle persone che hanno bisogno di **sorveglianza continua**, coloro che, in presenza di **patologie riconosciute**, non sono in grado di:

- assumere alimenti;
- espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale;
- deambulare;
- indossare autonomamente gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da **certificazione medica**, ovvero da **autocertificazione** attestante il possesso della certificazione medica.

La **detrazione**, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al **19 %**, da calcolare su un **importo massimo di spesa pari a 2.100 euro**, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. i-septies, Tuir](#), purché il **reddito complessivo**, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i **40.000 euro**.

La detrazione, come per tutti gli oneri di cui all'[articolo 15, Tuir](#), spetta a condizione che l'onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero per mezzo di altri **sistemi di pagamento tracciabili**.

L'utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso **prova cartacea della singola transazione o pagamento**.

In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.



Le spese, inoltre, devono essere debitamente certificate da **idonea documentazione**, contenente:

- gli **estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento** (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) **e di quello che effettua l'assistenza** e, di conseguenza, riceve il pagamento;
- nell'ipotesi di **spesa sostenuta in favore di un familiare**, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Tra le spese considerate per l'assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le **prestazioni di assistenza rese** da:

- **case di cura o di riposo**, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante;
- **cooperative di servizi**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la natura del servizio reso;
- **agenzie interinali**, le quali devono specificare, all'interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.

Al fine della compilazione del **modello 730/2024**, occorre inserire tali spese nei **righi da E8 a E10** con il **codice 15**, denominato “*Spese di assistenza personale*”.

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili”, di cui ai punti da 341 a 352, della **Certificazione unica** con il codice 15.

Infine, si evidenzia che la detrazione **non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici**, che hanno un inquadramento contrattuale **diverso dagli addetti all'assistenza personale, e per i contributi previdenziali** che sono **deducibili dal reddito**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 2, Tuir](#).